



Comune di Volpiano

(Provincia di Torino)

Regolamento Comunale delle aree di sosta a pagamento

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/01/2009

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

EPIGRAFE

Il presente regolamento ha per oggetto:

La distribuzione e la vendita degli elementi di pagamento della sosta su aree pubbliche del territorio comunale;

L'utilizzo del parcheggio in struttura con funzionamento automatizzato;

L'utilizzo dei parcheggi in superficie e del parcheggio in struttura con funzionamento non automatizzato.

SOMMARIO

TITOLO I	DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI TITOLI DI SOSTA
Art. 1	Rivenditori
Art. 2	Ritiro dei titoli di sosta
Art. 3	Responsabilità di rimborso
Art. 4	Incassi
Art. 5	Durata dell'accordo
Art. 6	Versamenti delle somme
Art. 7	Verifiche
Art. 8	Aggio
Art. 9	Titoli di sosta
Art. 10	Autocertificazioni
 TITOLO II	 UTILIZZO DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA CON FUNZIONAMENTO AUTOMATIZZATO
Art. 11	Utilizzo
Art. 12	Occupazione
Art. 13	Responsabilità
Art. 14	Divieti specifici
Art. 15	Videosorveglianza
Art. 16	Titoli di sosta
Art. 17	Tariffe
Art. 18	Orari
Art. 19	Codice della Strada
Art. 20	Smarrimento del titolo di sosta
 TITOLO III	 UTILIZZO DEL PARCHEGGIO IN SUPERFICIE E DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA CON FUNZIONAMENTO NON AUTOMATIZZATO
Art. 21	Area
Art. 22	Utilizzo
Art. 23	Titoli di sosta
Art. 24	Occupazione
Art. 25	Tariffe
Art. 26	Orari
Art. 27	Responsabilità
Art. 28	Eccedenza
Art. 29	Esclusioni
Art. 30	Codice della Strada

TITOLO I

DISTRIBUZIONE E VENDITA TITOLI DI SOSTA

art 1

Rivenditori

I rivenditori, sottoscrittori di specifica convenzione, si impegnano a gestire per conto del Comune di Volpiano, nel corso dell'anno, la vendita dei titoli di sosta per l'utilizzo delle aree nelle quali è previsto il pagamento di una tariffa per la sosta; la gestione comporta la vendita agli utenti dei titoli come dettagliati all'art. 9 del presente Regolamento.

art. 2

Ritiro dei titoli di sosta

I rivenditori dovranno provvedere a ritirare i titoli di sosta presso l'ufficio Economato del Comune o presso altro ufficio che verrà in alternativa segnalato.

art. 3

Responsabilità di rimborso

All'atto della consegna i rivenditori dovranno firmare gli appositi registri di carico-scarico che comproveranno la consegna, assumendosi da quel momento la piena responsabilità di rifondere la Amministrazione Comunale del valore dei buoni eventualmente smarriti o comunque mancanti, a qualsiasi titolo dopo la loro presa in carico.

art. 4

Incassi

I rivenditori si impegnano a tenere separati gli incassi derivanti dalla vendita dei blocchetti rispetto agli altri incassi dell'esercizio commerciale. Si impegnano inoltre a gestire la vendita dei titoli tenendo conto dell'ordine di presa in carico degli stessi.

art. 5

Durata dell'accordo

La validità dell'accordo fra i rivenditori ed il Comune avrà durata limitata dal momento della stipula fino alla data del 31.12.2009; per gli anni successivi potrà avere durata pluriennale. Prima della scadenza dell'accordo, l'Amministrazione comunale provvederà a richiedere ai firmatari della presente la disponibilità a proseguire la convenzione anche per il successivo anno solare.

art. 6

Versamenti delle somme

Le somme relative alla vendita dei titoli di sosta dovranno essere versate alla tesoreria del comune dai concessionari del servizio:

- i versamenti dovranno essere effettuati entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riscossione, presentando immediatamente all'ufficio economato la ricevuta del versamento.
- ove tale termine non venga rispettato, verranno applicati interessi di mora al tasso corrente.
- l'amministrazione Comunale si riserva inoltre di provvedere alla revoca dell'affidamento del servizio ai concessionari che non provvederanno ad effettuare i versamenti nei termini indicati.
- mensilmente gli stessi dovranno fornire una rendicontazione contabile dei documenti venduti.

art. 7
Verifiche

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici controlli presso le singole rivendite per verificare la regolarità delle vendite.

art. 8
Aggio

Per la vendita dei titoli l'amministrazione Comunale riconosce ai concessionari un aggio stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale. La liquidazione dell'aggio avverrà su presentazione di regolari fatture (ogni concessionario dovrà annotare sulle fatture l'aggio dovuto per ciascuna tipologia di titolo venduto).

art. 9
Titoli di sosta

I titoli di sosta sono così differenziati:

1 SOSTA IN SUPERFICIE E NEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA CON FUNZIONAMENTO NON AUTOMATIZZATO

Biglietto a tempo

Voucher orari con validità un'ora

Abbonamenti per i residenti:

Dovranno riportare l'indicazione dei dati identificativi del veicolo e del periodo di validità; la vendita del titolo sarà soggetta alla presentazione, da parte dell'utente, della autorizzazione all'acquisto rilasciata dal Comune riportante i dati identificativi del veicolo e la somma dovuta. L'autorizzazione, all'atto dello scarico, dovrà essere consegnata al Comune. A carico del rivenditore si pone la trascrizione dall'autorizzazione al titolo di sosta, dei dati identificativi del veicolo e del periodo di validità;

Abbonamenti mensili:

Dovranno riportare l'indicazione del periodo di validità;

Abbonamenti settimanali:

Dovranno riportare l'indicazione del periodo di validità;

Abbonamenti 180/h:

Badge prepagato.

2 SOSTA NEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA CON FUNZIONAMENTO AUTOMATIZZATO

Biglietto a tempo

Abbonamenti mensili:

Badge prepagati;

Abbonamenti settimanali:

Badge prepagati;

art. 10
Autocertificazioni

L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli a campione sulla correttezza delle dichiarazioni rilasciate all'atto della richiesta dell'abbonamento per residenti. Qualora emergano incongruenze riconducibili ad illeciti penali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, verrà ritirato il titolo di sosta indebitamente ottenuto ed ogni altro titolo di sosta riconducibile a detti illeciti.

TITOLO II

**SOSTA NEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA CON FUNZIONAMENTO
AUTOMATIZZATO**

art 11
Utilizzo

Il parcheggio non è custodito ed è riservato ai soli veicoli, privi di rimorchio di qualunque genere; ulteriori limitazioni verranno espresse attraverso apposite ordinanze emanate ai sensi del Codice della Strada e pubblicizzate attraverso apposita segnaletica all'ingresso del parcheggio.

art 12
Occupazione

L'utente è tenuto ad occupare l'area di parcheggio entro gli appositi spazi, a non occupare gli spazi altrimenti riservati e a osservare scrupolosamente la segnaletica interna.
In caso contrario lo stesso riconosce all'amministrazione comunale il diritto di rimuovere il veicolo, con spese e relativi rischi a totale carico dell'utente.

art 13
Responsabilità

L'utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da parte del Comune di Volpiano. Il Comune di Volpiano non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e pertanto non è responsabile per danni o furti consumati o tentati ai veicoli o agli accessori degli stessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo autoradio, pneumatici, ruote di scorta etc) o ai bagagli, ai valori od altri oggetti lasciati nei veicoli.
Il Comune di Volpiano non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti alle autovetture parcheggiate.

art 14
Divieti specifici

È fatto assoluto divieto di lasciare nei veicoli in sosta animali, materiali infiammabili o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possono costituire pericolo.

art 15
Videosorveglianza

All'interno del Parcheggio interrato è attivo un sistema di videosorveglianza a soli fini di sicurezza. Il titolare dei dati raccolti da tale sistema è il Comune di Volpiano, ai sensi del D.lgs 196/03. I dati raccolti verranno trattati a soli fini istituzionali, come previsto dal vigente Documento Programmatico Sulla Sicurezza, ai titoli inerenti la attività di videosorveglianza.

art 16
Titoli di sosta

Per l'utilizzo dei titoli di sosta, si rimanda al Titolo 1, art. 9 c. 2 del presente regolamento.

art 17
Tariffe

La Giunta Municipale, con apposita Deliberazione, individua e adotta le tariffe da applicare, rendendole note attraverso adeguata pubblicità

art 18
Orari

La Giunta Municipale, con apposita Deliberazione, istituisce i giorni di apertura del parcheggio e i giorni di esclusione dal pagamento della tariffa.

art. 19
Codice della Strada

Durante il funzionamento non automatizzato del parcheggio in struttura, verranno applicate al suo interno in via transitoria e residuale, le norme previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

art. 20
Smarrimento del titolo di sosta

Qualora l'utente smarrisca o deteriori il titolo di sosta, è tenuto a corrispondere la cifra pari al totale di n. 1 giornata intera (ovvero 8 ore notturne e 16 ore diurne). Nulla sarà inoltre dovuto dal Comune sull'eventuale valore residuo del titolo smarrito o deteriorato dall'utente.

TITOLO III

**SOSTA IN SUPERFICIE E NEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA CON
FUNZIONAMENTO NON AUTOMATIZZATO**

art 21
Area

La Giunta Municipale, con apposita Deliberazione, identifica l'area in cui la sosta è soggetta al pagamento di una tariffa.

art 22
Utilizzo

La sosta dei veicoli nell'area di cui all'art. 21 del presente titolo è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'acquisto di appositi documenti, come dettagliati al titolo I art. 9 del presente regolamento.

art 23
Titoli di sosta

I documenti di cui al precedente art. 22, di seguito definiti "titolo di sosta", costituiscono quietanza di pagamento della tariffa da parte dell'utente e, pertanto, devono essere esposti in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

art 24
Occupazione

La sosta a pagamento non è soggetta a limitazione della durata nell'ambito della fascia oraria determinata.

art 25

Tariffe

La Giunta Municipale, con apposita Deliberazione, individua e adotta le tariffe da applicare, rendendole note attraverso adeguata pubblicità.

art 26 Orari

La Giunta Municipale, con apposita Deliberazione, istituisce le fasce orarie di pagamento del parcheggio e i giorni di esclusione dal pagamento della tariffa.

art 27 Responsabilità

Le aree di parcheggio a pagamento non sono custodite; il Comune di Volpiano non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e pertanto non è responsabile per danni o furti consumati o tentati ai veicoli o agli accessori degli stessi o ai bagagli, valori od altri oggetti lasciati nei veicoli. Il Comune di Volpiano non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti alle autovetture parcheggiate.

art 28 Eccedenza

Il possesso del titolo di sosta, in ogni sua forma prevista dall'art. 9 c. 2 del Titolo I del presente regolamento, non assicura la disponibilità dell'area di sosta (fenomeno di Overbooking). Pertanto, l'Amministrazione risulta sollevata da qualunque pretesa dell'utenza riguardo la corrispondenza fra possesso del titolo di sosta e disponibilità di area di sosta.

art 29 Esclusioni

Sono esclusi dal pagamento della tariffa di sosta i seguenti veicoli:

- veicoli di cui all'art. 52 e 53 del Codice della Strada;
- veicoli in uso a persone diversamente abili, purché espongano l'apposito contrassegno;
- veicoli appartenenti alle Forze di Polizia
- veicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana o altro Ente equiparato;
- veicoli appartenenti al Comune di Volpiano;
- veicoli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco;
- veicoli in uso ai medici in servizio domiciliare, purché espongano l'apposito contrassegno;

sono esclusi dal pagamento della tariffa di sosta, con obbligo di esposizione del disco orario per una sosta di durata massima di 4 ore, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti alla Azienda Sanitaria Locale
- veicoli appartenenti al C.I.S.S.P.

Il Settore Polizia Municipale, con proprio atto, può determinare eventuali ulteriori esclusioni dall'obbligo di pagamento della tariffa.

Art. 30 Codice della Strada

All'interno dell'area come individuata all'art. 21 del presente Titolo, sono in vigore le norme previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i..